

Esente da bollo art. 27^{bis} Tabella allegata B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642

COMUNE DI VICENZA

N. 1.643 di Racc.

N. 27.916 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 11 (undici) del mese di dicembre 2013 (duemilatredecim).

Avanti a me, dott. Antonio Caporrino, nato a Monte San Giacomo (SA) il 10 giugno 1958, Segretario Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi i signori:



Giammarchi dott.ssa Claudia, nata ad Ancona il 10 marzo 1964, Dirigente comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), nella sua qualità di Direttore del Settore "Servizi Sociali e Abitativi",

Carta Chiara, nata a Vicenza il 12 ottobre 1976, che interviene ed agisce in rappresentanza della ditta "La Casetta - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", con sede in Vicenza, Via Vaccari n. 117 (codice fiscale e partita I.V.A. 02023460245), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.

Detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Vicenza affida a "La Casetta - Società Cooperativa Sociale a



responsabilità limitata”, con sede in Vicenza, che accetta, la gestione del servizio di sostegno socio-educativo individuato con il LOTTO 1 e la gestione del servizio educativo professionale individuato con il LOTTO 2, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale allegato sub. A al presente contratto e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 2 -Durata

Il Servizio relativo alla gestione del sostegno socio-educativo (LOTTO 1) scadrà il 30 settembre 2016, mentre il servizio educativo professionale (LOTTO 2) scadrà il 30 settembre 2014, rinnovabile per altri due anni, qualora ne ricorrano le condizioni e l’opportunità, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale allegato.

Art. 3 - Valore di contratto

Il servizio, oggetto del presente contratto, verrà svolto dalla ditta appaltatrice ai seguenti prezzi orari:

- prestazione di sostegno socio-educativo € 22,44

- prestazione di coordinamento € 23,60

- prestazione educativo professionale € 22,44.

Ai soli fini fiscali, l’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 569.485,20 (cinquecentosessantanovemilaquattrocentottantacinque/20), oltre all’I.V.A. di legge. I pagamenti verranno effettuati ai sensi dell’art. 16 del capitolato speciale allegato; i prezzi d’appalto saranno adeguati ai sensi dell’art. 17 dello stesso capitolato.

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio

e di aver ritenuto il prezzo offerto remunerativo, tenuto conto di tutti gli oneri a carico della ditta.

Art. 4 – Finalità del servizio

LOTTO 1: sostegno socio-educativo per minori finalizzato a sostenere con percorsi individualizzati il minore a rischio di disagio sociale (dai 6 ai 17 anni), con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle capacità personali, l'autonomia e le relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale.

LOTTO 2: servizio educativo professionale con l'obiettivo prioritario di prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e valorizzando le risorse presenti nel territorio e nell'ambiente di vita. Il servizio può rivolgersi, inoltre, anche agli adulti ed anziani a rischio di isolamento e di emarginazione a causa di problematiche socio-relazionali anche conseguenti a patologie involutive o cronicità.

Art. 5 - Garanzie inerenti l'esecuzione del servizio

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il soggetto aggiudicatario ha presentato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 2013/50/2277041 emessa l'11/11/2013 da REALE MUTUA Assicurazioni, agenzia n. 380 Vicenza, fino alla concorrenza di € 28.474,25 (ventottomilaquattrocentosettantaquattro/25) che verrà svincolata al termine del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Verifiche e controlli

Il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel capitolato, utilizzando, a tal fine, le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Carlo
Carlo
Daniela

Il soggetto aggiudicatario, si impegna a riferire al Comune di Vicenza informazioni relative all'andamento e realizzazione dei progetti individuali per ciascuna persona accolta e varie problematiche legate a ciò, come da art. 13 del capitolato allegato.

Art. 7 - Garanzie assicurative

L'aggiudicatario deve stipulare, a favore del proprio personale, idonea assicurazione per la copertura dei rischi da infortuni subiti o provocati a terzi, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità, durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, come da art. 9 del capitolato speciale.

Art. 8 - Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima l. 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare per il LOTTO 1 – servizio di sostegno socio-educativo il codice CIG 52044174C5, per il LOTTO 2 - servizio educativo professionale il codice CIG 5204427D03.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonchè le genera-

lità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della

legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni

relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste

Italiane S.p.A..

Art. 9 - Disposizione di rinvio

Per quanto altro non previsto nel presente contratto, si rinvia al capitolato

speciale allegato sub. A ed alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici

servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vi-

genti in materia socio-assistenziale.

Art. 10 - Disposizioni convenzionali generali

Si intendono qui integralmente riportati, ancorchè non materialmente allegati,

tutti i contenuti dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di

gara.

L'aggiudicatario, ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la

sede comunale di Vicenza. Ai sensi dell'art. 27 bis Tabella Allegata B del

D.P.R. 26/10/1972 n. 642, si chiedono le agevolazioni fiscali previste in

quanto ONLUS. Le spese ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione

del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell' allegato.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fidu-

cia su tre fogli, di cui occupa quattro facciate e parte della quinta facciata, ho

dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti i quali lo ap-

provano e sottoscrivono in questo foglio ed in calce ai primi due fogli, appo-

nendo io stesso firma digitale.

Claudio J. J. J.
Piera Costa



ALLEGATO A del D.P.R. n. 27.916 Red. S.

Comune di Vicenza

Settore Servizi Sociali e Abitativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO-PROFESSIONALE

Indice

- Art. 1 Definizione dei contraenti
- Art. 2 Oggetto della procedura di gara
- Art. 3 Finalità, prestazioni e svolgimento dei servizi
- Art. 4 Dimensione presumibile dell'utenza
- Art. 5 Durata dell'appalto
- Art. 6 Importo presunto dell'appalto
- Art. 7 Personale dell'appaltatore
- Art. 8 Interruzione del servizio
- Art. 9 Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 10 Sicurezza e tutela dei lavoratori
- Art. 11 Obblighi dell'appaltatore
- Art. 12 Cooperazione
- Art. 13 Monitoraggio e controllo da parte del committente
- Art. 14 Tutela della privacy
- Art. 15 Condizioni dei servizi
- Art. 16 Pagamenti e corrispettivi
- Art. 17 Revisione del prezzo
- Art. 18 Divieto di subappalto
- Art. 19 Penalità
- Art. 20 Risoluzione
- Art. 21 Recesso
- Art. 22 Esecuzione in danno
- Art. 23 Cessione del contratto
- Art. 24 Cauzione
- Art. 25 Controversie
- Art. 26 Spese per la stipula del contratto
- Art. 27 Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- Art. 28 Sede e comunicazioni
- Art. 29 Responsabile del procedimento
- Art. 30 Norma di rinvio

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MINORI E DEL SERVIZIO EDUCATIVO-PROFESSIONALE

Art. 1

Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale, con la parola “Committente” verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Mure San Rocco n. 34, 36100 Vicenza e con “Soggetto Aggiudicatario” o “Appaltatore” il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di sostegno socio educativo e del servizio educativo professionale.

Art. 2

Oggetto della procedura di gara

Costituisce oggetto del presente capitolato d’appalto l’attivazione di servizi di sostegno socio-educativo domiciliare e servizio educativo professionale rivolti a minori a rischio di disagio sociale, finalizzati a favorire l’autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Detti servizi vengono ripartiti nei seguenti lotti:

- Lotto 1 Servizio di Sostegno Socio Educativ minori CIG 52044174C5 - CPV 85312400-3:
 - prestazioni di sostegno socio educativo a favore di minori di età (da anni 6 a 17), residenti nel Comune di Vicenza, per un numero di 7.500 ore annue presunte;
 - prestazioni di coordinamento con i servizi comunali e sanitari del territorio del committente ed i servizi aggiuntivi laddove richiesti dal committente per un numero di 104 ore annue presunte, riferite ad entrambi i servizi.

(il numero delle ore presunto è stato calcolato sulla base delle ore medie di interventi socio educativi erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per l’Amministrazione Comunale)

- Lotto 2 Servizio Educativo Professionale CIG 5204427D03 - CPV 85312400-3:
 - gestione del servizio Educativo-Professionale a favore delle famiglie con minori in situazione di disagio residenti nel Comune di Vicenza, per un numero di 2.550 ore annue presunte;

(il numero delle ore presunto è stato calcolato sulla base delle ore medie di intervento Educativo-Professionale erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per l’Amministrazione Comunale).

La categoria dei servizi è: Servizi Sanitari Sociali (categoria 25 allegato II B del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

L’Amministrazione comunale mira ad assicurare le attività attraverso l’azione di un unico soggetto gestore degli interventi di cui al lotto 1) e 2) del presente articolo. Resta di importanza strategica l’obiettivo di un lavoro collegato alla rete di servizi istituzionali e territoriali.

Art. 3 – Finalità, prestazioni e svolgimento del servizio

LOTTO 1: servizio di sostegno socio educativo minori

A) Finalità

Con la denominazione “servizio di sostegno socio-educativo per minori” si intende un servizio finalizzato al sostegno del minore (dai 6 ai 17 anni) e del suo nucleo familiare. Il servizio si intende svolto in un’ottica di intervento di rete, valorizzando le risorse del nucleo familiare e sostenendo il minore ed il nucleo nel rapporto con la realtà sociale.

Il sostegno socio educativo si realizza nell’ambito dei programmi di intervento e dei Progetti Quadro promossi dall’Amministrazione comunale attraverso il Settore Servizi Sociali e Abitativi.

Nei confronti del minore è finalizzato a:

- sviluppare relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
- allargare la sfera relazionale del minore e favorire i processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento anche rispetto alla comunità di appartenenza;
- contribuire ad accrescere il patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore e necessari al suo accrescimento dal punto di vista fisico, intellettuale e dello sviluppo di specifiche competenze e abilità operative.

Nei confronti dei genitori è finalizzato a:

- sviluppare relazioni significative che favoriscano la consapevolezza dei comportamenti che provocano disagio al minore e la graduale modifica degli stessi;
- contribuire a orientare i membri del nucleo familiare gli uni verso gli altri, all'interno di un rapporto di riconoscimento e accettazione della persona in sé e del suo ruolo familiare;
- lavorare sulla riaffermazione del ruolo genitoriale.

B) Prestazioni

Le prestazioni richieste comprendono sia l'intervento diretto sul minore di età e la sua famiglia sia quelle dirette alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

- utilizzo di un progetto educativo individuale (PEI)* nel quale vengono definiti ed esplicitati gli obiettivi programmati in collaborazione coi servizi sociali, il monte ore dedicato e tempi di attuazione dell'intervento (apertura e chiusura), gli strumenti e le metodologie educative adattate all'attuazione del caso, le modalità e i tempi di coordinamento con i servizi territoriali socio-sanitari ed educativi, i tempi di verifica e gli indicatori di valutazione dell'intervento (valutazione dell'esito), per tali prestazioni sarà riconosciuto un monte ore mensile che non dovrà superare le 2 ore settimanali per operatore;
- interventi realizzati direttamente con il minore* che tengano conto delle sue capacità, specificità e disposizioni, tali attività, per quanto possibile, vanno sempre condivise con i genitori:
 - attività collettive da svolgersi in gruppo (dovranno essere programmate con l'assistente sociale referente del caso, il rapporto tra minori/educatori deve essere indicato nell'autorizzazione e la rendicontazione effettuata su apposita scheda);
 - attività didattiche (l'affiancamento nello svolgimento dei compiti è da intendersi come strumento educativo e non è finalizzato al raggiungimento di obiettivi didattici);
 - attività di relazione (fare esperienza sulla modalità di porsi in relazione, trasmettere e far interiorizzare norme e comportamenti ...);
 - attività ricreative (gite, anche di gruppo, finalizzate alla conoscenza del territorio, dei luoghi pubblici e di interesse culturale, inserimento dei minori in servizi ricreativi e culturali...);
- interventi rivolti alla famiglia*:
 - affiancamento dei genitori nella presa di coscienza dei problemi e dei bisogni dei figli, a partire dalla loro identificazione e chiarificazione, stimolando la funzionalità genitoriale, attraverso colloqui, condivisione di possibili momenti critici nella quotidianità, secondo quanto stabilito nel Progetto Quadro;
 - attività osservativa della relazione genitori/figli finalizzata a fornire strumenti di diagnosi clinica e sociale per la realizzazione di interventi di protezione del minore di età;
- prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione*:
 - interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione del minore alla vita comunitaria;
 - consulenza ai genitori per favorire la loro competenza nel disbrigo di pratiche di carattere previdenziale ed amministrativo; informazione sui servizi socio - sanitari del territorio;
- integrazione e collaborazione con altre figure professionali* che erogano prestazioni ai minori di età in disagio sociale, in particolare nel contesto educativo, sempre attraverso strumenti che facilitino la responsabilizzazione diretta dei genitori
- registrazione delle prestazioni* effettuate verso l'utente con specifica dell'orario d'ingresso, dell'orario d'uscita, delle attività svolte e di eventuali annotazioni.

C) Attivazione e svolgimento del servizio

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività; pertanto, la rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio educativi sono di competenza del servizio sociale del comune.

Le prestazioni del servizio di sostegno socio educativo, ordinariamente saranno richieste con un preavviso di 15 giorni, ad eccezione dei casi giudicati dall'amministrazione comunale di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro la settimana successiva.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune; tale autorizzazione, e ogni successiva modifica che comporti l'aumento delle ore di servizio assegnate, viene comunicata al coordinatore dell'appaltatore.

Nel programmare gli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto educatore/utente, curando la polivalenza degli interventi. Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l'appaltatore dovrà curare l'adeguato passaggio delle consegne

tra gli stessi. Il Soggetto aggiudicatario, qualora rilevi nel corso dell'operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare all'assistente sociale referente quanto rilevato.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a presentare ogni mese un'apposita scheda, predisposta dall'Amministrazione Comunale, dove risulteranno registrate la natura e la durata delle prestazioni effettuate a domicilio dell'utente da parte di ogni singolo operatore.

Ciascun educatore dovrà curare la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza nell'apposita scheda che dovrà essere sottoscritta dall'utente o da chi esercita la potestà genitoriale e dall'assistente sociale referente. L'appaltatore s'impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull'attività svolta. L'appaltatore s'impegna altresì a partecipare agli incontri di verifica del servizio indetti dall'amministrazione comunale.

D) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio potrà essere richiesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13.00 sino alle ore 20.00.

Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

L'ora di servizio prestata s'intende di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo in cui viene attivato il servizio, i costi di questi ultimi saranno a carico dell'appaltatore. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che gli operatori del servizio siano autosufficienti ed autonomi per gli spostamenti.

Ogni operatore, qualora risulti necessario per l'efficiente esercizio del servizio, deve essere in grado di poter utilizzare un'automobile, sia essa di sua proprietà, sia essa dell'appaltatore.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto, propri dei prestatori di lavoro o dell'appaltatore, per il solo trasporto dell'utente, ove previsto dal piano individuale, verrà rimborsato in misura pari ad 1/5 del prezzo corrente della benzina super per chilometro effettuato.

L'utilizzo del mezzo di trasporto privato dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Servizio sociale competente, che attesterà la lunghezza dei percorsi necessari all'espletamento del servizio.

In caso di trasporto di minore si dovrà avere l'autorizzazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, preventivamente autorizzato dal servizio sociale competente per il trasporto dei minori, verrà rimborsato in misura pari al costo del biglietto.

E) SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Il soggetto affidatario indicherà, tra gli educatori, un coordinatore del servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro. Il coordinatore avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti servizi del comune, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi.

Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.

Per l'attività di coordinamento sarà riconosciuto un monte ore settimanale che non dovrà superare le 2 ore settimanali.

LOTTO 2: servizio educativo professionale

A) FINALITA'

Il servizio ha l'obiettivo prioritario di prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e valorizzando le risorse presenti nel territorio e nell'ambiente di vita. Il servizio si rivolge anche a situazioni di rischio o di emarginazione, contribuendo alla realizzazione dei progetti personalizzati con azioni di sviluppo della capacità di adattamento sociale dei singoli soggetti, favorendo l'integrazione sociale e multiculturale. Il servizio educativo professionale può rivolgersi inoltre agli adulti e agli anziani a rischio di isolamento e di emarginazione a causa di problematiche socio-relazionali, anche conseguenti a patologie involutive o cronicità. A tal fine l'educatore si attiva, in accordo con il Settore Servizi Sociali e Abitativi, per conoscere le risorse del territorio, per promuovere azioni di sensibilizzazione della popolazione e per implementare una rete di socializzazione e sostegno a favore dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie e dei singoli individui. L'Educatore partecipa alle equipe dei CSST, lavora per progetti secondo programmi concordati con l'Assistente Sociale

B) PRESTAZIONI

Il servizio educativo professionale deve offrire le seguenti prestazioni:

- realizzare la rilevazione delle risorse del territorio e la promozione delle stesse, con la finalità di favorire l'integrazione soprattutto dei soggetti più deboli;
- promuovere momenti di sensibilizzazione del territorio e forme di mutuo aiuto su tematiche attinenti al ciclo di vita delle famiglie;
- effettuare nell'ambito dei progetti personalizzati l'osservazione delle relazioni genitori-figli sia nel contesto familiare sia negli ambienti extra familiari per sostenere le funzioni educative genitoriali ;
- sostenere il minore durante l'inserimento nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale; intervenire per contenere il fenomeno delle inadempienze scolastiche, collaborare con le attività di doposcuola;
- favorire l'inserimento lavorativo dei minori emancipati e degli adulti in condizioni di disagio sociale;
- censire le attività ludico-sportive e di tempo libero per minori e collaborare con l'assistente sociale per la raccolta delle iscrizioni;
- collaborare con l'assistente sociale nella realizzazione di progetti educativi sulla famiglia riguardanti il consumo consapevole.

C) DESTINATARI

Destinatari del servizio sono le famiglie e i minori in carico al servizio sociale per situazioni di sostegno alla genitorialità, protezione del minore e aiuto alla famiglia, tutela del minore, così di seguito meglio specificato:

- famiglie che si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa-genitoriale;
- famiglie di minori inseriti in strutture residenziali o famiglie affidatarie, al fine di facilitare il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento al fine di facilitare processi di rimozione delle problematiche in essere;
- situazioni di inadempimento scolastico;
- disagio sociale adulti;
- casi in cui è necessario un accompagnamento nei percorsi di formazione/lavoro;
- problematiche relazionali connesse con la presenza nella famiglia di persone adulte o anziane affette da cronicità o patologie involutive.

Art. 4 - Dimensione presumibile dell'utenza

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato con riferimento ad una previsione annuale di ore di prestazioni indicate, per ciascun lotto, all'art.2

L'Amministrazione comunale si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nella misura del quinto d'obbligo, senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

Art. 5 - Durata dell'appalto

Lotto 1 – Servizio di sostegno socio educativo:

Il contratto avrà durata triennale dal 01 ottobre 2013 sino al 30 settembre 2016.

Lotto 2 – Servizio Educativo-Professionale:

Il contratto avrà durata di un anno dal 01 ottobre 2013 sino al 30 settembre 2014 rinnovabile per altri due anni qualora ne ricorrano le condizioni e l'opportunità.

Il Soggetto aggiudicatario, in caso di affidamento, dovrà impegnarsi a garantire il servizio entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 6 – Importo presunto dell'appalto

La gara è suddivisa nei due lotti indicati di seguito:

● Lotto 1: servizio di sostegno socio educativo

- prestazioni di sostegno socio educativo € 505.350,00 (iva esclusa)
- prestazioni di coordinamento € 7.527,60 (iva esclusa)

l'importo totale presunto del servizio per la durata di 36 mesi è pari a complessivi € 512.877,60, IVA esclusa.

● Lotto 2: servizio educativo-professionale

l'importo totale presunto del servizio, per la durata di 12 mesi, è pari a € 57.273,00 (iva esclusa). L'importo presunto dell'eventuale rinnovo è complessivamente pari a € 114.546,00 (iva esclusa).

Tali importi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi sostenuti dei servizi per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.

Il Comune si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione, il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nella misura del quinto d'obbligo.

Art. 7 - Personale dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto, da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto contrattuale vigenti.

Il personale impegnato nei servizi oggetto del presente capitolato deve possedere i seguenti titoli di studio e/o le seguenti professionalità:

- laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Dlgs 502/92";
- diploma di laurea quadriennale in Scienze dell'educazione, ovvero laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione definita nel D.M. 4 agosto 2000;
- laurea in psicologia, pedagogia, servizio sociale;
- laurea in altra disciplina ed esperienza almeno biennale con ruolo educativo in un servizio socio-educativo.

Il personale, inoltre, dovrà essere in possesso di patente di guida di categoria B.

Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà avere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Soggetto aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'appaltatore dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli educatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente Settore del Comune.

Il Soggetto aggiudicatario all'inizio del periodo contrattuale dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali indicati nel progetto offerta. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee. L'elenco deve precisare, tra l'altro, le qualifiche professionali degli operatori.

L'appaltatore si impegna a sostituire, entro 15 giorni dalla segnalazione dei fatti da parte dell'Amministrazione Comunale, quel personale che, a insindacabile giudizio del responsabile individuato dall'Amministrazione comunale, abbia dato luogo a motivi di lagnanza, originato disservizi o assunto comportamenti poco rispettosi nei confronti degli utenti del servizio.

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il Soggetto aggiudicatario deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione del libro matricola e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario solleva l'appaltatore da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. A tal fine il Comune verificherà tali adempimenti mediante richiesta del DURC allo Sportello unico Previdenziale.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

È fatto obbligo al Soggetto aggiudicatario di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori della ditta aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. Il Soggetto aggiudicatario deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.

Art. 8 – Interruzione del servizio.

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

Alla scadenza naturale del contratto il soggetto aggiudicatario del servizio proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Art. 9 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto propri, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità a riguardo.

Il soggetto aggiudicatario, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine a tutte le attività di cui al presente capitolato (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

Il Soggetto aggiudicatario provvede a dare comunicazione scritta di tali polizze al Settore servizi sociali e abitativi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, il soggetto aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del committente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Art.10 – Sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga inoltre a:



- assumere, nel rispetto delle norme vigenti di salvaguardia dell'occupazione, il personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell'appalto;
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati (solo per il lotto 1);
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.
- dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto costituisce obbligo per il soggetto aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 12 - Cooperazione

Il soggetto affidatario dovrà dimostrare particolare sensibilità nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza dei minori, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento del servizio.

Art. 13 - Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.

Il committente, tramite il competente Settore, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente capitolato, nonché l'osservazione di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso.

Art. 14 – Tutela della privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

Il Soggetto aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Soggetto aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Il Soggetto aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente

capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del Dlgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

Art. 15 - Condizioni dei servizi

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche.

Art. 16 – Pagamenti e corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Soggetto aggiudicatario dal Comune di Vicenza, per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione.

Il soggetto aggiudicatario emetterà le fatture con cadenza mensile, in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate, a corredo delle quali dovranno essere allegati i fogli di presenza degli operatori attestanti l'avvenuta prestazione. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica di conformità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel suddetto corrispettivo oltre agli interventi svolti direttamente nei confronti dell'utente richiesti agli operatori del soggetto aggiudicatario sono comprese forfettariamente tutte le prestazioni, nessuna eccettuata od esclusa, che riguardano in particolare, le attività di aggiornamento, di coordinamento, amministrative e di gestione del sistema informativo.

I suddetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi, ivi comprese le attività connesse di reportistica e monitoraggio, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Soggetto aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto, fissi ed invariabili, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Soggetto aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 17.

Si stabilisce sin d'ora che il committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al soggetto aggiudicatario per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.



Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Art. 17 - Revisione del prezzo

Ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Art. 18 – Divieto di subappalto

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Dlgs 163/2006 è fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

Art. 19 - Penalità

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da € 400,00 a € 5.000,00 per il lotto n.1 e da € 100,00 a € 1.000,00 per il lotto n.2, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Soggetto Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 20 - Risoluzione

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 15 giorni continuativi. Il suddetto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale Comune di Vicenza evidenzia l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;

- impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza che viene comunicato al Soggetto Aggiudicatario con raccomandata A.R. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all'individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 21 - Recesso

Il Comune di Vicenza ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.

Art. 22 - Esecuzione in danno

Qualora il Soggetto Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

Art. 23 - Cessione del contratto

E' fatto divieto al Soggetto aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 24 - Cauzione

La **cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari a:

€ 10.257,55 per il Lotto nr. 1

€ 1.145,46 per il Lotto nr. 2

Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La **cauzione definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura del soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.

Art. 25 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente capitolato e del contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza, per controversie di natura civilistica, da adire nei termini di legge.

Art. 26 – Spese per la stipula del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto/convenzione sono a totale carico del Soggetto Aggiudicatario.

Art. 27 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 28 – Sede e comunicazioni

Il soggetto affidatario del servizio allestisce, a propria cura e spese, una sede operativa la cui ubicazione deve essere situata nel territorio del Comune di Vicenza e garantisce la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato durante l'orario di funzionamento del servizio e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro mezz'ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.

Art. 29 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i. è RIGON Bertilla (tel.0444-222523, email servsociali@comune.vicenza.it)

Art. 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

La partecipazione alla gara costituirà pertanto, incondizionata, accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.

Rosa Costa
Clara Prandi